

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 528/1982 e 85/1990;

VISTO l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto;

VISTO l'art. 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'attribuzione delle nuove concessioni per la raccolta del gioco del lotto, fino al 10 per cento, a rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle avioilinee ed in stazioni di servizio autostradali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento relativo al gioco del lotto affidato in concessione;

VISTO l'art. 5 del Decreto Direttoriale del 12 dicembre 2003 che ha previsto a partire dall'anno 2004, l'attribuzione ai titolari delle rivendite speciali di un numero di ricevitorie pari al 5% delle nuove attivazioni;

VISTO il decreto direttoriale del 26 gennaio 2005 che ha equiparato alcune categorie di rivendite speciali alle categorie già previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

VISTO il decreto direttoriale del 29 marzo 2006 che ha equiparato le rivendite speciali ubicate in stazioni di servizio stradali situate in tangenziali, strade statali e provinciali nonché raccordi autostradali, alle rivendite speciali ubicate presso le stazioni di servizio autostradali;

VISTO l'art. 3 del decreto direttoriale del 13 dicembre 2012 che, modificando l'art. 3 del summenzionato decreto direttoriale del 12 dicembre 2003, ha fissato i criteri per l'attribuzione delle nuove ricevitorie del gioco del lotto;

ATTESO che con provvedimento del 18 luglio 2018, prot. n. RU/125657/U, tutte le rivendite speciali, purché non temporanee, sono state equiparate alle categorie di cui alla citata legge n. 549/1995 e alle categorie di cui ai decreti direttoriali del 2005 e 2006;

VISTA la determina del 10 marzo 2022, prot. n. 112308/RU, con la quale si è disposta l'assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto, fino ad un massimo di 202, nel



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

biennio 2022/2023, ai titolari di rivendita speciale di generi di monopolio che abbiano presentato istanza ai sensi dell'art. 1 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. entro la data del 1° marzo 2021;

CONSIDERATO che, i criteri che hanno determinato le posizioni da assegnare sono i medesimi di cui all'art. 3 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. e che, in aggiunta agli stessi, al fine di evitare il sovradimensionamento locale della rete, si sono subordinate tali assegnazioni al rispetto della distanza minima di metri 1.000 dalla ricevitoria attiva viciniore. Tale distanza è ridotta a metri 400 in comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti;

VISTE le conseguenti determinazioni del 15 e 16 giugno 2022 del Direttore giochi con le quali sono state assegnate n. 72 nuove ricevitorie, delle 202 previste, a titolari di rivendita speciale, dislocate sul territorio nazionale, in comuni con “*incasso medio*” del gioco lotto superiore ad euro 224.911,82;

RITENUTO congruo suddividere il numero di assegnazioni totali, pari a 202, in 101 per l'anno 2022 e 101 nell'anno 2023 per stimarne gli effetti in termini, anche, di utile erariale;

CONSIDERATO che per il raggiungimento di 101 nuove istituzioni per l'anno 2022 è necessario procedere all'assegnazione di ulteriori 29 punti lotto;

VISTA la graduatoria di cui all'art. 5 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 ss.mm.ii., approvata con decreto direttoriale del 13 luglio 2022, prot. n. 326767/RU, elaborata sulla base della raccolta del gioco del lotto al 31 dicembre 2021, che ha evidenziato ulteriori comuni con “*incasso medio*” superiore ad euro 224.911,82;

CONSIDERATO che da tale elaborazione sono residue n. 244 istanze presentate da titolari di rivendita speciale poste in comuni ove sarebbe possibile l'istituzione di ulteriori punti di raccolta del gioco del lotto;

CONSIDERATA l'esigenza di ottimizzare la distribuzione della rete sul territorio nazionale;

VALUTATO positivamente l'interesse dell'Amministrazione all'istituzione di nuove ricevitorie atteso anche l'ingente numero di domande non soddisfatte in comuni con “*incasso medio*” superiore ad euro 224.911,82:

ATTESO che l'assegnazione delle ricevitorie rientra, comunque, nel potere concessorio dell'Amministrazione che lo esercita pienamente al fine di una corretta e preminente valutazione dell'interesse pubblico;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Per il raggiungimento di 202 nuovi punti lotto nel biennio 2022/2023, così come disposto con la determina del 10 marzo 2022, prot. n. 112308/RU, saranno assegnate nuove ricevitorie con le seguenti modalità:

- a) entro il 31 dicembre 2022, per le motivazioni espresse e dedotte in premessa, al fine di raggiungere il numero di 101 nuove concessioni attribuite ai titolari di rivendita speciale nell'arco dell'anno, saranno attribuiti, fino ad un numero massimo di 29 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto ai titolari di rivendita speciale che abbiano presentato istanza, ai sensi dell'art. 1 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii., e che non siano stati ricompresi nella percentuale di assegnazioni prevista dalla graduatoria nazionale delle rivendite speciali dell'anno 2022.
- b) entro il 28 febbraio 2023 potranno essere assegnate fino ad un massimo di 50 nuove ricevitorie ai titolari di rivendita speciale che abbiano presentato la propria istanza entro il 1° marzo 2022. I dati relativi alla raccolta del gioco del lotto saranno riferiti all'anno 2022;
- c) entro il 15 settembre 2023 potranno essere assegnate 51 nuove ricevitorie ai titolari di rivendita speciale che abbiano presentato la propria istanza entro il 1° marzo 2023. Qualora non fosse raggiunto il numero massimo di assegnazioni previsto alle *lettere a) e b)* si procederà ad ulteriori assegnazioni agli aventi diritto fino al raggiungimento del numero complessivo di ricevitorie da assegnare nel biennio 2022/2023 pari a 202, come previsto dalla determina del 10 marzo 2022 citata in premessa. I dati relativi alla raccolta del gioco del lotto saranno riferiti all'anno 2022.

ARTICOLO 2

I criteri che determineranno le posizioni da assegnare sono i medesimi di cui all'art. 3 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii.

Qualora il numero delle domande superi quello delle concessioni lotto da assegnare, si applica quanto disposto dall'articolo 5 del medesimo decreto direttoriale: *"...si darà priorità, a livello nazionale, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a parità di anno di presentazione, a quelle dei soggetti titolari di rivendita di generi di monopolio da tempo anteriore rispetto ad altri aspiranti, tenendo conto a tal fine, anche del periodo di coadiuvazione."*

ARTICOLO 3

Al fine di evitare il sovradimensionamento locale della rete, le rivendite individuate saranno autorizzate alla raccolta del gioco del lotto solo qualora siano comunque poste a distanza di almeno 1.000 metri dalla ricevitoria più vicina già attiva o istituenda, per effetto delle prioritarie assegnazioni di cui agli artt. 1 e 5, comma 1, del più volte citato decreto direttoriale. Per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti tale distanza è ridotta ad almeno 400 metri.



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

ARTICOLO 4

Copia del presente provvedimento verrà affissa all'Albo dell'Ufficio dei Monopoli, Sede e Sezioni Operative Territoriali.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE CENTRALE

Stefano Saracchi

Firmato digitalmente

come da marcatura